

Protocollo d'intesa

Tra

Ufficio scolastico provinciale di Treviso, in persona del dirigente,

e

Associazione Comuni Marca Trevigiana, in persona del Presidente, dott.ssa Paola Roma

e

Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana, in persona del Presidente, Marco Della Pietra

Premesso che

Nonostante l'impegno profuso da tutti gli attori coinvolti nel contrasto all'abbandono scolastico, il fenomeno della dispersione scolastica, sia esplicita che implicita, continua a manifestarsi. Di fronte a tale persistenza, è fondamentale non solo valorizzare gli strumenti e le strategie finora adottati ma anche individuare percorsi condivisi e rispondenti ai nuovi bisogni che emergono quotidianamente dai ragazzi. Questo richiede un'azione tempestiva e coordinata tra le istituzioni scolastiche e territoriali nonché le famiglie e il terzo settore, al fine di offrire risposte efficaci e capaci di prevenire la dispersione scolastica.

La Legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale ha introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione.

Il legislatore ha in particolare apportato rilevanti modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in specie all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione".

Particolarmente significativa della volontà del legislatore di rafforzare gli strumenti anche repressivi in tema di obbligo scolastico è l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale, riguardante i genitori e i titolari della responsabilità genitoriale, puniti con severe sanzioni penali per il caso di omissione della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico da parte del minore.

Sul piano della prevenzione dell'elusione scolastica e dell'applicazione delle sanzioni la normativa predetta ha confermato e rafforzato il rapporto tra l'istituzione scolastica e l'ente locale ed anzi specificamente il Sindaco, investito in quanto tale di importanti e delicati adempimenti funzionali anche alla promozione dell'azione penale.

Nell'adempimento di tali compiti appare fondamentale il raccordo tra istituzione scolastica, munita di specifiche competenze e conoscenze in tema di obbligo scolastico e di strumenti, in particolare ad opera del corpo docente, di rilevazione delle situazioni problematiche che colpiscono i giovani, e il Sindaco, non assistito ordinariamente da una struttura specializzata in materia.

Si ricorda, esemplificativamente, l'obbligo del Sindaco di valutare l'idoneità di forme alternative alla frequenza della scuola pubblica o privata autorizzata, dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, laddove l'idoneità suddetta rende estremamente opportuna se non necessaria la collaborazione della competenza tecnica dell'istituzione scolastica.

Al fine di garantire un'applicazione omogenea della nuova normativa e assicurare una corretta attuazione delle disposizioni in materia, tra le parti suindicate si concordano le seguenti linee guida, contenenti istruzioni operative rivolte a coloro che sono chiamati a svolgere attività di vigilanza e intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione, finalizzate alla prioritaria tutela dell'allievo e al suo positivo ed effettivo inserimento nella comunità scolastica e quindi nel consesso sociale.

L'obbligo scolastico è regolato dalla l. 296/2006, all'art. 1 c. 622, il quale prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le due ipotesi di inadempienza dell'obbligo previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

- **mancata iscrizione**: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- **elusione dell'obbligo di istruzione**: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

L'associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, rappresentando la totalità dei comuni della Provincia di Treviso e svolgendo qualificata attività di informazione e formazione in merito alle funzioni di competenza degli enti locali, presenta le condizioni più proficue per l'adeguata informazione e preparazione degli enti locali sulla delicata materia in considerazione, impegnandosi a diffondere il contenuto del presente documento.

Tanto premesso, tra le parti si condividono le seguenti linee di azione.

A) MANCATA ISCRIZIONE

Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, nelle more dell'istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell'art. 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il

responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione invitandolo a ottemperare alla legge. L'ammonizione è impartita con atto corrispondente allo schema allegato sub 1).

Il Sindaco procede senza ritardo a presentare, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario anche per il tramite della locale autorità di polizia se il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, previamente ammonito:

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati, esemplificativamente mediante regolare istruzione familiare, o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

In caso di comunicazione di forme alternative di istruzione, il Sindaco richiede un parere di idoneità all'Ufficio scolastico provinciale, il quale comunica il parere al Sindaco entro 10 giorni.

In caso di parere negativo, il Sindaco procede con la denuncia ex art. 331 cpp..

ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;

e lo comunica, senza ritardo, al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione.

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge, con atto conforme allo schema allegato sub 2).

Il Sindaco, se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, entro una settimana dall'ammonizione, non giustifichi con motivi di salute o con altri impedimenti gravi la mancata frequenza del minore o non lo presenti, procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. a presentare denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, eventualmente per il tramite dell'autorità di polizia locale ai sensi del comma 5 con riferimento alla fattispecie descritta al comma 4.

Una rinnovata collaborazione interistituzionale permetterà di costruire ulteriori alleanze, fondamentali per l'attuazione di piani di intervento efficaci volti a ridurre i tassi di abbandono

scolastico e a ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate alle scuole dal PNRR. Tali alleanze saranno essenziali per affrontare i divari socio-economici e culturali e per promuovere l'innovazione metodologica.

Quanto sopra non esclude la possibilità di implementare e proseguire iniziative locali a sostegno della lotta contro la dispersione scolastica, nonché per la promozione del successo scolastico e formativo di tutti gli studenti.

Infine giova ricordare che permane in capo al Dirigente Scolastico la verifica della frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione e l'attivazione dell'iter procedurale di competenza atto a verificare e a tutelare l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei minori e/o a segnalare agli organi competenti l'eventuale evasione dell'obbligo di istruzione.

Treviso, 10 febbraio 2025

Per l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Treviso
Il Dirigente
Dr.ssa Barbara Sardella



Per Associazione Comuni della Marca trevigiana
Il Presidente
Dr.ssa Paola Roma



Per il Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana
Il Presidente
Marco Della Pietra

